

PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DIRETTO: La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni a veicoli immatricolati in Italia e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice delle assicurazioni. Il danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento alla propria assicurazione. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro.

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi: a) i nomi degli assicurati; b) le targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre: a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

N.B. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro 30 giorni dalla ricezione, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta. In tale ipotesi i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. In ogni caso, l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A del D.P.R. n. 254/06.

SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ SULLA BASE DELLE CASISTICHE RICORRENTI

Nel riparto delle responsabilità per sinistri nei quali siano coinvolti due veicoli si applicano, laddove corrispondenti al caso di specie, i criteri contemplati dalla tabella allegata A (casistica riportata sul modulo di constatazione antiehevole), recante lo schema di ripartizione delle responsabilità sulla base della casistica ricorrente.

(nel prospetto è riportata la situazione relativa alla responsabilità del veicolo A)

Circostanze del sinistro	Veicolo A																	Veicolo B		
	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	17	
Non avve osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso	T	R	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Proveniva da destra	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Inviolava la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Retrocedeva	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Girava a sinistra	NC	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Girava a destra	NC	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Sorpassava	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Cambiava fila	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa	NC	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Temporaneamente procedendo nello stesso senso o nella stessa fila	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Circolava su una piazza a senso rotatorio	NC	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Si immetteva in una piazza a senso rotatorio	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Stava parcheggiando	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Ripartiva dopo una sosta/priva una portiera	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Veicolo in sosta o in fermata	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	NC	T	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Legenda

T - (Torto) Indica la responsabilità totale a carico del veicolo A.

C - (Concorso) Indica una responsabilità paritetica (50%) dei due conducenti.

R - (Ragione) Indica l'assenza di responsabilità a carico del veicolo A.

NC - Tipologia di sinistro non verificabile.

Le percentuali di responsabilità indicate nello schema possono variare in funzione:

- della responsabilità dovuta al mancato rispetto del limite di velocità, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%;

- del mancato rispetto delle modalità previste dal Codice della strada per le svolte a destra e sinistra, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.

A prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla dinamica del sinistro.

Al fini dell'accertamento della responsabilità in ordine ai sinistri disciplinati dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private, si applicano i seguenti principi:

Se i due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro.

La responsabilità è del veicolo **Y** che urta posteriormente




Se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro. Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.

La responsabilità è del veicolo **Y** che cambia fila




La responsabilità è al 50% se non c'è cambiamento di fila




Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro.

La responsabilità è di **Y** che si rimette in circolazione dopo una sosta




Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%. Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo.

La responsabilità è al 50% visto che entrambi i veicoli superano l'asse mediano della carreggiata



La responsabilità è di **V** che sorpassa l'asse mediano della carreggiata



Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenza non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici

La responsabilità è di **V** che proviene da sinistra



Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro

La responsabilità è di **V** che essendo in circolazione urta un veicolo in sosta



Se uno dei due veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro

La responsabilità è di **V** che circola in retromarcia



Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica (entro 30, 60 ovvero 90 giorni, a seconda che vi siano, rispettivamente, solo danni materiali e via sia doppia sottoscrizione del modulo di denuncia o solo danni materiali senza sottoscrizione o anche danni fisici), alternativamente: a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto; b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.

L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all'allegato A del D.P.R. n. 254/06, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale.

Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella, l'accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.